

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI GIOVANI AVVOCATI (AIGA)

SEDE TERRITORIALE DI CALTAGIRONE

E

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ETNEO (CSVE)

**PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE FORME DI GIUSTIZIA CONSENSUALE, RIPARATIVA E
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE PENE E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE E DELLE MISURE
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DELLA c.d. "GIUSTIZIA
RIPARATIVA"**

VISTO

- il principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione italiana, secondo il quale *"la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*;
- il principio di rieducazione della pena, sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana;
- l'articolo 1 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che afferma che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità, deve assicurare il rispetto della dignità della persona, è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. Il trattamento, infine, deve tendere anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati;
- l'articolo 15 della citata Legge n. 354/75, che garantisce agli imputati che ne facciano richiesta la possibilità di partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica;
- l'articolo 17 della citata Legge n. 354/75, che prevede che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati possa essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa, e che possono essere ammessi a frequentare gli Istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del Magistrato di sorveglianza, su parere

favorevole del Direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

- l'articolo 2, punti *b* e *c*, dello Statuto nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, richiamato dall'art. 2 del Regolamento di AIGA Nazionale, denominato *Scopi ed attività*, a tenore del quale l'AIGA si propone di: *"vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata; rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie"*;
- l'articolo 2, punto 1, dello Statuto del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, il quale statuisce che l'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il sostegno e il contributo allo sviluppo del volontariato sul territorio della città metropolitana di Catania nonché nelle Province di Ragusa, Siracusa ed Enna.

PREMESSO CHE

- L'Associazione Italiana Giovani Avvocati di cui la Sezione territoriale di Caltagirone fa parte integrante, sono associazioni di categoria e senza scopo di lucro che hanno fra i propri scopi l'organizzazione e la promozione di attività scientifiche e culturali, la promozione ed il mantenimento dei rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionale e politico, sociale e culturale;
- obiettivo dell'AIGA è quello, altresì, di studiare e proporre soluzioni, anche normative, dettate dall'evoluzione della domanda di giustizia, collegata al continuo mutamento della piattaforma legislativa a seguito delle riforme del comparto giustizia;
- lo scopo del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo è quello di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, e senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo all'organizzazione di volontariato;
- principio e scopo comune ad entrambe le associazioni è quello di incidere positivamente e significativamente sulla società del futuro contribuendo a diffondere il valore del rispetto della legalità, della tutela dei diritti di ciascun individuo e, in generale, del diritto di tutti alla dignità umana, nonché dell'esercizio dei doveri di ciascun uomo e/o cittadino;
- ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) per giustizia riparativa deve intendersi «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»;
- Due Decreti Ministeriali, emanati in data 9 giugno 2023, danno attuazione alla riforma Cartabia disciplinando rispettivamente l'attività di formazione del mediatore e l'istituzione dell'elenco dei mediatori penali.

CONSIDERATO CHE

sia l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione territoriale di Caltagirone, sia il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo agiscono senza fine di lucro ed intendono intraprendere un progetto di collaborazione finalizzato ad incrementare il ricorso a forme di giustizia ristorativa e consensuale che comporti il pieno coinvolgimento degli enti del terzo settore, entrambe le parti convengono quanto segue:

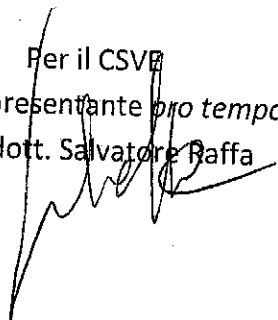
1. le parti convengono che nei casi di: c.d. lavori socialmente utili previsti dal D. Lgs. n° 274/2000, *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*; sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ai sensi degli artt. 168 *bis* e ss. del Codice Penale e 464 *bis* e ss. del Codice di Procedura Penale; affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, Legge 26.07.1975, n° 354; casi di mediazione penale o altra forma di giustizia riparativa; gli avvocati iscritti ad AIGA – giusta procura rilasciata dai propri assistiti – potranno richiedere al Centro di Servizio per il Volontariato Etneo di trasmettere a tutti i propri associati la richiesta di disponibilità all'accoglimento dell'indagato/imputato/condannato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità o per l'avvio di un programma di mediazione.
2. Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, a seguito della stipula del presente protocollo d'intesa, si impegna a trasmettere, per iscritto e nel più breve tempo possibile, a tutti i propri associati/affiliati/consorzati e/o enti in qualsiasi modo *partner*, la predetta richiesta pervenuta dall'avvocato/difensore.
3. Gli associati del Centro Servizi per il Volontariato Etneo che saranno disponibili ad accogliere il soggetto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, dovranno inviare tale positivo riscontro all'avvocato, a mezzo PEC. Essi hanno l'obbligo di trasmettere, per iscritto, tutti i dati anagrafici dell'associazione ai fini di una corretta identificazione, nonché chiara mansione lavorativa che il soggetto dovrà svolgere, chiara indicazione dei giorni, delle ore e del luogo di lavoro, ai fini della corretta segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
4. Alla luce della sottoscrizione del predetto Protocollo d'intesa, le richieste pervenute da un avvocato iscritto ad AIGA, Sezione di Caltagirone, avranno priorità su quelle di un altro professionista;
5. Tutte le attività dovranno essere orientate ai principi e agli scopi di cui sopra, senza eccezione alcuna e previo accordo scritto di entrambe le parti.
6. Le parti si impegnano, inoltre, a promuovere anche tramite gli associati del CSVE attività e incontri formativi e specializzanti in materia di diritto penale e giustizia riparativa.
7. Il presente Protocollo ha validità dalla data della sottoscrizione del presente atto sino alla scadenza del mandato del Presidente *pro tempore* e potrà comunque essere nuovamente sottoscritto, in segno di continuità, dal Presidente eletto nell'anno successivo a quello corrente.

8. In qualsiasi momento le parti potranno esercitare il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta con il presente atto, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un mese prima.

Letto, approvato e sottoscritto.

In Caltagirone, lì 27 Giugno 2024

Per il CSV
il Legale Rappresentante *pro tempore*
dott. Salvatore Raffa



Per AIGA
Sezione territoriale di Caltagirone
il Presidente
avv. Emanuele Alberghina

